Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Lunedì, 6 ottobre — Numero 237

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32 : semestre L. 16 : trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36 : » » 20 : » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80 : » » 42 : » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, su proposta di S. E. il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, con decreti 6 ottobre corrente, si è compiaciuto nominare senatori del Regno, i signori:

Abbiate Mario.
Aguglia Francesco.
Apolloni Adolfo.
Arlotta Enrico.
Artom Ernesto.
Auteri Berretta Giovanni.
Battaglieri Augusto.
Bellini Giuseppe.
Beria D'Argentina Luigi.
Bernardi Paolo.
Bertarelli Pietro.
Berti Silvio.
Bianchi Leonardo.
Bocconi Ettore.
Borsarelli di Rifreddo Luigi.
Buoncompagni principe Luigi.
Cagnetta Luigi.
Calisse Carlo.
Calleri Giacomo.
Cannavina Vittorino.
Cappelli Raffaele.
Carlotti marchese Andrea.
Cassuto Dario.
Ciraolo Giovanni.
Credaro Luigi.
Cusani Visconti Lorenzo, vice ammiraglio.
De Amicis Mansueto.
Del Pezzo Pasquale.
Di Campello conte Pompeo.
Di Saluzzo marchese Marco.
Einaudi Luigi.
Fratellini Salvatore.
Fulci Ludovico.
Ginori Conti Piero.
Grippo Pasquale.
Loria Achille.
Mango Camillo.
Manna Gennaro.
Marsaglia Ernesto.
Mengarini Guglielmo.
Morando Attendolo Gian Giacomo.
Mosca Gaetano.
Pascale Giovanni.
Petitti di Roreto conte Carlo.
Pianigiani conte Ottorino.
Queirolo Gio. Battista.
Rampoldi Roberto.
Rasponi conte Carlo.
Rattone Giorgio.
Romeo Delle Torrazze Giovanni.
Saldini Cesare.
Salvia Ernesto.
Santucci conte Carlo.

Setti Augusto.
Suardi Gianforte.
Supino David.
Tamassia Nino.
Tamborino Vincenzo.
Tassoni Giulio, generale.
Vanni Giovanni Antonio.
Roma, 6 ottobre 1919.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1756 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 141;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 aprile 1919, n. 615;
Veduto il regolamento approvato con Nostro decreto 1° aprile 1915, n. 563;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
La misura dei compensi da corrispondersi ai membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi generali e speciali per le scuole medie e normali è stabilita al doppio di quella indicata nell'art. 48 del regolamento approvato con Nostro decreto 1° aprile 1915, n. 563.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1761 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1254, riguardante la liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita in disavanzo;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto coi ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia e per il tesoro:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel caso di inosservanza della disposizione contenuta nell'art. 7 del decreto-legge 15 agosto 1918, n. 1254, ciascuno dei creditori non insinuati d'ufficio e non soddisfatti, o il pubblico ministero nel loro interesse, può chiedere in qualunque tempo, anche dopo che la procedura fallimentare sia stata chiusa, o sia cessata, la riapertura del fallimento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1766 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della facoltà conferita al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri delle finanze, del tesoro e dei trasporti marittimi e ferroviari;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito, per la durata di anni settanta, un Ente autonomo con la denominazione di «Ente portuale di Cotrone» con sede in Cotrone, per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto, secondo il progetto di massima in data 31 marzo 1919 dell'ispettore superiore del genio civile comm. Domenico Lo Gatto, dell'importo complessivo di L. 70.000.000 delle quali L. 10.000.000 per arredamenti necessari al carico e scarico e al deposito delle merci.

Art. 2.

Lo Stato concede all'Ente portuale:

1° la esecuzione delle opere di sistemazione e ampliameneo del porto, del presunto ammontare di L. 60.000.000 di cui al citato progetto di massima 31 marzo 1919, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, in adunanza generale 15 maggio 1919, ivi compresi gli impianti ferroviari fissi, gli allacciamenti e le stazioni, etc;

2° la gestione per anni settanta, dalla data del presente decreto:

a) delle banchine e dei piazzali del porto, l'esercizio dei mezzi meccanici che saranno forniti dall'Ente a suo carico;

b) delle aree di demanio marittimo comprese nell'ambito portuale.

Art. 3.

L'Ente sarà amministrato da un Consiglio composto di:

un presidente, nominato con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari;

due funzionari del Ministero dei lavori pubblici (uno tecnico ed uno amministrativo) nominati dal ministro dei lavori pubblici;

due membri, uno in rappresentanza della marina mercantile e l'altro delle ferrovie dello Stato, nominati dal ministro dei trasporti marittimi e ferroviari;

un membro nominato dal ministro della marina;

un membro nominato dal ministro del tesoro;

due rappresentanti della provincia di Catanzaro, e uno del comune di Cotrone, eletti rispettivamente dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale, anche fuori del proprio seno;

un rappresentante della Camera di commercio di Catanzaro;

un rappresentante della Società concessionaria delle ferrovie Calabro-Lucane.

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il vice-presidente.

Le prime nomine dei componenti il Consiglio d'amministrazione saranno fatte entro due mesi dalla data del presente decreto.

Il presidente ed i membri del Consiglio stesso durano in carica quattro anni, e possono essere riconfermati.

Le attribuzioni del Consiglio e del presidente saranno fissate dal regolamento, di cui al seguente art. 4.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione presenterà, entro due mesi dalla sua costituzione, ai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dei trasporti marittimi e ferroviari, il regolamento per il funzionamento dell'Ente, da approvarsi, con le eventuali modifiche, mediante Regio decreto su proposta dei ministri anzidetti.

Art. 5.

Su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con gli altri ministri interessati, il Governo del Re ha facoltà, per gravi motivi, di sciogliere il Consiglio di amministrazione, affidandone le funzioni ad un R. commissario, per la durata di non oltre sei mesi, salvo proroga che fosse richiesta da condizioni straordinarie.

Art. 6.

In base al progetto di massima, di cui all'art. 1, l'Ente portuale dovrà, entro sei mesi dalla data del presente decreto, presentare al Ministero dei lavori pubblici, per l'approvazione, il programma del graduale svolgimento dei lavori.

In conformità al programma approvato, l'Ente dovrà presentare, successivamente in tempo utile, all'approvazione di detto Ministero i singoli progetti esecutivi, ciascuno dell'ammontare superiore a L. [illegible].

Le varianti che fossero necessarie durante la esecuzione dei lavori, dovranno ottenere tale approvazione quando importino spesa superiore di oltre L. 50.000 a quella preventivata per le rispettive opere, ovvero modifichino parti essenziali dei progetti approvati.

I progetti esecutivi e le varianti di importo contenuti in tali limiti saranno approvati dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Tutti i lavori di cui all'art. 2, dovranno essere ultimati entro il termine di anni dodici dalla data di pubblicazione della pace.

Se l'Ente sospendesse l'esecuzione delle opere, e se queste non fossero condotte con l'alacrità necessaria ad assicurare il compimento nel termine suddetto, il Ministero dei lavori pubblici potrà prefiggere termini speciali per l'esecuzione di determinate opere, sempre nei limiti delle disposizioni del presente decreto.

Trascorsi inutilmente sei mesi dalla scadenza di detti termini, la concessione potrà essere risoluta.

L'Amministrazione dello Stato potrà inoltre disporre che alla esecuzione delle rimanenti opere, o di parte di esse, sia provveduto d'ufficio, in danno dell'Ente.

Si applicheranno in tal caso le norme stabilite per gli appalti di opere pubbliche a conto del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

Per la compilazione dei progetti, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori, si osserveranno le norme vigenti per le opere a conto dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, in quanto non siano in contrasto con le speciali disposizioni del presente decreto.

Per la collaudazione delle singole opere, l'Ente rimetterà al Ministero stesso la contabilità finale redatta dal proprio ufficio tecnico dirigente i lavori, ed il Ministero disporrà il collaudo, eseguito il quale rimetterà gli atti all'Ente per l'approvazione, se le risultanze della visita di collaudo siano favorevoli. In caso contrario, sospesa la collaudazione, informerà l'Ente dei provvedimenti da adottare nei riguardi tecnici, perchè l'opera corrisponda al relativo progetto, e farà procedere alla nuova visita dopo avviso dell'Ente che sia stato provveduto in conformità alle disposizioni date.

Se in dipendenza dell'appalto sorgessero contestazioni con le imprese, gli schemi delle eventuali transazioni saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, sentito il prescritto parere dei corpi consultivi, quando ciò che si promette, si abbandona e si paga, superi le L. 50.000.

A formare questo importo concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente sullo stesso oggetto, e per l'esecuzione dello stesso contratto.

Ciascuna delle opere costruite, appena collaudate, sarà consegnata alla capitaneria di porto, la quale riconsegnerà all'Ente le opere e gli arredamenti dei quali gli è affidata la gestione ai termini dell'art. 2 ad eccezione delle opere di difesa foranea, alla manutenzione delle quali provvederà direttamente lo Stato.

Art. 9.

Per far fronte alle spese che gli competono, l'Ente portuale disporrà dei seguenti mezzi finanziari:

a) rimborso da parte dello Stato della totalità delle spese sostenute dall'Ente stesso per i lavori di cui al n. 1 dell'art. 2, in relazione all'avanzamento dei lavori, in conformità all'art. 40, primo comma della legge 25 giugno 1903, n. 255;

b) proventi di concessione di uso e di affitto di aree, fabbricati, impianti e meccanismi del porto;

c) proventi di tasse portuali;

d) rimborso da parte di privati della spesa occorrente per risarcire i danni arrecati alle opere date in concessione;

e) proventi eventuali da oblazioni e contributi volontari, da operazioni finanziarie contratte a norma di legge e da qualsiasi altra causa.

Art. 10.

Il rimborso all'Ente da parte dello Stato, della spesa per le opere di cui al n. 1 dell'art. 2, con l'aggiunta dei relativi interessi al tasso del 5,50 0{0, sarà fatto sul bilancio dei lavori pubblici, in cinquanta annualità posticipate di L. 3 543.660 ognuna, comprensive di capitale e interessi.

Però il numero effettivo delle annualità stesse sarà determinato quando, ultimate tutte le opere ed eseguitone il collaudo, potrà accertarsi definitivamente la competenza passiva dello Stato, ma non potrà eccedere le cinquanta di cui al comma precedente.

Il primo pagamento sarà fatto al termine dell'anno finanziario durante il quale l'ammontare dei lavori eseguiti abbia raggiunta la cifra di L. 4.500 000.

I pagamenti successivi saranno fatti quando, alla fine dell'esercizio finanziario, l'importo dei lavori eseguiti abbia superato di L. 4.500.000 il complesso delle rate pagate precedemente.

Lo Stato potrà, in qualunque tempo, previo avviso di due anni, liberarsi dal pagamento delle annualità non ancora scadute, mediante il pagamento della somma capitale corrispondente.

Art. 11.

È data facoltà all'Ente portuale di imporre e di riscuotere:

a) una tassa portuale che non potrà superare lira una, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata nell'ambito del porto;

b) una tassa supplementare di ancoraggio che non potrà superare centesimi cinquanta, per tonnellata di stazza netta, sui piroscafi che approdano nell'ambito suddetto;

c) una tassa sui passeggeri che imbarchino o sbarchino, e che non potrà superare lira una, in media, tra le tre classi.

Le tasse predette saranno accertate e riscosse con procedimento da concordarsi con l'Amministrazione doganale.

La tassa supplementare di ancoraggio, di cui alla lettera *b*) verrà accertata e riscossa col procedimento stabilito per la tassa principale di ancoraggio.

Le spese di riscossione saranno a carico dell'Ente portuale.

Art. 12.

Per la provvista dei fondi necessari al suo funzionamento l'Ente ha facoltà di contrarre prestiti ammortizzabili nel periodo della concessione. La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui all'Ente stesso per la esecuzione delle opere.

Art. 13.

Le tariffe e le condizioni per l'esercizio ed uso pubblico delle relative aree e opere di arredamento, saranno determinate con speciale regolamento, da approvarsi dal Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari, in seguito ad accordi con l'Ente concessionario.

Art. 14.

Le banchine, i piazzali e le aree di cui all'art. 2, saranno consegnati all'Ente, a sua richiesta, a partire dal terzo mese dalla data del presente decreto.

Per tutta la durata della presente concessione l'Ente riscuoterà i canoni per occupazioni e affitti delle aree e delle opere di cui all'articolo predetto.

Esso potrà procedere a nuove concessioni e locazioni relative alle aree ed opere di cui gli è affidata la gestione, come pure mantenere, modificare e riscattare quelle esistenti, a norma delle condizioni dei rispettivi contratti e salva l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'approvazione.

Art. 15.

Durante il periodo della concessione, l'Ente dovrà provvedere a sue spese:

a) alla manutenzione ed alle riparazioni ordinarie e straordinarie di tutte le opere ed arredamenti concessi;

b) alle sostituzioni o rinnovazioni, parziali o totali, degli impianti relativi che non fossero più in condizione di regolare funzionamento;

c) alla illuminazione delle banchine, piazzali ed aree coperte avute in concessione;

d) alla fornitura di acqua potabile, alla pulizia, all'innaffiamento e fornitura di acqua ai cessi e latrine, nei limiti delle opere concesse in esercizio.

Per quanto riguarda la manutenzione delle opere portuali, esclusi gli arredamenti e gli impianti ferroviari, concorreranno nelle spese gli Enti locali interessati a norma del testo unico approvato con R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095.

Art. 16.

Al termine della concessione l'ente dovrà riconsegnare allo Stato, senza alcun compenso, in perfetto stato di manutenzione e di funzionamento, le aree e le opere che gli siano state consegnate come all'art. 2, ed inoltre tutti gli arredamenti che abbia costruito o provveduto durante la concessione.

Art. 17.

L'ente dovrà entro il primo trimestre di ogni anno, presentare all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici e di quello dei trasporti marittimi e ferroviari il rendiconto delle entrate e delle spese dell'anno precedente, nel quale dovranno figurare tutti i proventi contemplati nel presente decreto, le spese di esercizio e quelle di manutenzione, una quota di ammortamento del capitale erogato nella costruzione, coi relativi interessi e con le spese per la provvista dei capitali, ed altra quota pel rinnovamento dei meccanismi ed impianti.

È assolutamente vietato all'ente di fare a carico del proprio bilancio qualsiasi erogazione per scopi non attinenti a quelli per cui viene istituito.

Gli avanzi netti eventualmente risultanti dal rendiconto annuale dell'esercizio saranno devoluti a costituire un fondo di riserva, il cui ammontare sarà determinato dalle amministrazioni interessate. Gli ulteriori avanzi eccedenti l'ammontare stesso potranno essere devoluti alla esecuzione di altre opere di ampliamento, a diminuzione di tasse portuali e, infine, a sgravio delle quote di contributo per la manutenzione a carico degli enti interessati.

Art. 18.

I contratti stipulati dall'Ente portuale non potranno creare impegni oltre la durata dell'Ente stesso.

Art. 19.

Le opere contemplate nel progetto di massima in data 31 maggio 1919 di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità. Per le relative espropriazioni, alle quali provvederà l'Ente portuale, gradualmente secondo il bisogno, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

L'Ente potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti, in seguito alla compilazione in contraddittorio con gli interessati, o in mancanza con l'intervento di due testimoni, dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici il quale determinerà pure la somma che, in via provvisoria, dovrà depositarsi per la indennità di espropriazione e per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra, equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni eventuale variazione o rettifica delle espropriazioni sarà approvata con lo stesso procedimento. Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e quelle successive vigenti per i lavori a conto dello Stato.

Art. 20.

Le controversie fra lo Stato e l'Ente, in dipendenza della presente concessione, che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno deferite ad un Collegio di tre arbitri nominati uno dall'Ente, uno del Ministero competente per la materia controversa ed il terzo, al quale spetterà presiedere il Collegio, dal presidente del Consiglio di Stato fra i membri del Consiglio stesso.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e il lodo non sarà soggetto ad altro gravame che il ricorso in cassazione.

In caso di annullamento del lodo, la vertenza sarà proposta ad altro Collegio, costituito come sopra.

Art. 21.

Tutti i redditi di qualunque natura, di pertinenza dell'Ente, nonchè gli interessi ed i premi delle obbligazioni e dei prestiti emessi dall'Ente stesso sono esenti dalle imposte sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile.

Fino all'anno 1933 incluso, non saranno assoggettati ad alcuna tassa, tranne a quella fissa di registro, gli atti occorrenti alla costituzione ed al regolare funzionamento dell'Ente ed i contratti di esso con altri enti pubblici o con privati, in quanto abbiano connessione diretta con la costruzione e l'esercizio delle opere concesse o con la gestione del patrimonio immobiliare.

L'Ente potrà delegare un suo funzionario ad estendere e ricevere gli atti e contratti di cui sopra, a rilasciarne copia ed a autenticarne le firme, ed esso a tal uopo avrà le facoltà spettanti ai notai in base alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato. I relativi diritti, da liquidarsi secondo la tabella annessa alla detta legge, saranno ripartiti nella misura stabilita dall'articolo 169 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 22.

In aggiunta alle somme ancora disponibili per precedenti autorizzazioni di legge per le opere nel porto di Cotrone, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1920-1921 in poi la somma necessaria per corrispondere all'Ente portuale le annualità stabilite dall'art. 10 del presente decreto.

Art. 23.

Con decreto dei ministri competenti potranno applicarsi le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304, ai funzionari governativi che fossero chiamati a prestare servizio presso l'Ente.

Art. 24.

Alle opere occorrenti per la formazione eventuale di una zona industriale che l'Ente portuale avrà facoltà di proporre nel termine di tre anni dopo la conclusione della pace, nonchè alle altre opere, agli impianti ed agli stabilimenti industriali di ogni specie entro i limiti della suddetta zona industriale, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 19.

Art. 25.

Alle nuove opere ed impianti del porto, come pure agli stabilimenti industriali di ogni specie, che potranno sorgere entro la suddetta zona ed a quelli che ivi si ampliassero o trasformassero, saranno estese, in quanto applicabili, tutte le disposizioni di indole tributaria ed economica fissate dalle leggi 8 luglio 1904, n. 351, e 12 marzo 1911, n. 255, concernenti provvedimenti per la città di Napoli.

L'applicazione dei privilegi tributari derivanti dalle disposizioni predette cesserà alla fine dell'anno 1933.

Art. 26.

Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, saranno applicate le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti per la costruzione delle opere pubbliche, e per la concessione, la polizia e l'uso del demanio marittimo.

Art. 27.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — TEDESCO — SCHANZER — DE VITO

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero* 1762 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 13 maggio 1919, nn. 803 e 804 che istituivano 2000 posti di applicati del registro e 620 d'applicati delle ipoteche nel ruolo del personale dipendente dalla Direzione generale del registro, del bollo e delle tasse;

Visto l'altro decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973, che aumenta di lire 1200 annue gli stipendi al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stipendio iniziale delle carriere di applicati del registro e di applicati delle ipoteche, istituite con i decreti Luogotenziali 13 maggio 1919, nn. 803 e 804 è di lire 1950 annue, compreso l'aumento di cui al decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

Art. 2.

Lo stipendio massimo, la misura e la durata degli aumenti periodici e le altre condizioni di carriera saranno determinate con la riforma generale della amministrazione e delle carriere degli impieghi di Stato, ove sarà anche stabilito definitivamente lo stipendio iniziale in armonia alla misura fissata per le carriere similiari.

Art. 3.

Lo stipendio assegnato ai commessi ed ai commessi in prova degli uffici del registro e degli uffici ipotecari, nominati applicati con effetto dal 1° luglio 1919, corrispondente, giusta il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 1° del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 803, alla retribuzione di cui erano provvisti al 30 giugno nella loro qualità di commessi, è aumentato delle lire 1200 annue di cui sono accresciuti tutti gli stipendi degli impiegati civili dello Stato, pel disposto del decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973, in acconto del maggiore stipendio da corrispondersi in forza delle nuove tabelle degli stipendi da approvarsi con la riforma generale dell'amministrazione giusta ulteriore liquidazione tosto che entrino in vigore, dette tabelle.

Lo stipendio così determinato, ove sia inferiore allo stipendio minimo iniziale della carriera di lire 1950, verrà elevato all'ammontare di tale stipendio minimo.

Art. 4.

Ai commessi e commessi in prova degli uffici del registro e degli uffici ipotecari nominati applicati con effetto dal 1° luglio 1919 viene conservato il diritto alla indennità caro viveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e, per quelli residenti in Roma, viene riconosciuto il diritto alla speciale indennità di residenza di cui alla legge 2 luglio 1902, n. 248.

Art. 5.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nel bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO - SCHANZER - NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 3 ottobre 1919, sul decreto-legge concernente modificazioni alla dotazione della Corona e riordinamento del patrimonio artistico nazionale.*

SIRE!

Il Ministero e la Camera dei deputati accoglievano con plauso reverente la nobile determinazione espressa da Vostra Maestà nella lettera del 21 agosto p. p. al presidente del Consiglio dei ministri, circa il ritorno al demanio dello Stato di una parte dei beni finora assegnati alla dotazione della Corona.

Rilevando in modo particolare la destinazione, da Vostra Maestà additata, dei beni che son fonte di reddito a pro dell'Opera nazionale dei combattenti, la relazione presentata alla Camera dal presidente della Giunta generale del bilancio, per l'approvazione del disegno di legge proposto dal Governo, giustamente concludeva:

« Questo atto racchiude un profondo significato morale: è la espressione dell'animo reverente e grato della nazione verso i prodi suoi figli che ne han compiuta l'unità; è la riaffermazione delle inestinguibili virtù della razza; è infine la esortazione a raccogliere tutte le nostre forze per uscire, dalla gara pacifica del lavoro apertasi fra le nazioni, vincitori come già dalla lotta cruenta ».

Nella seduta del 18 settembre la Camera dei deputati, a grandissima maggioranza, approvò il disegno di legge del Governo, introducendovi appena lievi emendamenti che furono dal Governo accettati, perchè servono a secondare ancora meglio l'alto e civile intendimento della Maestà Vostra circa la destinazione dei beni che ritornano al demanio dello Stato.

Le vicende parlamentari non hanno consentito che il Senato conferisse il suo voto di approvazione al disegno di legge prima dello

scioglimento della Camera dei deputati. Ond'è che il disegno, decaduto col finire della legislatura, dovrebbe essere ripresentato, per nuovo esame e voto, alla Camera che sarà costituita dai comizi elettorali testè convocati.

Non può esservi dubbio circa la sorte del disegno di legge, anche nella nuova fase di discussione parlamentare, dopo la quasi unanimità del voto della Camera nella seduta del 18 settembre. In quanto all'animo e al voto del Senato rispetto all'atto munifico e all'alto proposito della Maestà Vostra, il dubitarne suonerebbe irriverenza, se non offesa, al nobilissimo Consesso, sempre pronto a dare esempio di elevati sentimenti e di affettuosa sollecitudine verso i figli d'Italia che hanno esposta la vita per l'onore e la integrità della madre comune.

Per altro, la sosta che s'imporrebbe alla esecuzione dei provvedimenti, nella attesa che la nuova legislatura sia in grado di accordarvi il proprio suffragio, sarebbe di sensibile danno in relazione diretta con uno almeno dei fini voluti da Vostra Maestà, il più importante nell'aspetto sociale e morale.

L'inizio imminente dell'annata agraria concreta una particolare utilità economica rilevante nella attribuzione immediata in possesso dell'Opera nazionale dei combattenti del cospicuo patrimonio terriero alla medesima destinato.

La sistemazione tecnico-economica delle aziende agricole, come è noto, non può essere compiuta se non in coincidenza ai termini consuetudinari, i quali poi corrispondono e obbediscono alle leggi naturali della produzione.

Per di più, essendo questo il momento nel quale ferve il lavoro per organizzare e rendere feconda di bene l'attività dell'Opera nazionale, ed essendovi ora tanti reduci dalla guerra che da tale attività aspettano con ansia occupazione e rimunerazione, appariva assolutamente provvido che l'approvazione del disegno di legge coincidesse con l'inizio del nuovo anno agricolo, affinchè ne avesse luogo la rapida esecuzione.

Il Governo, in presenza di tali gravi considerazioni, e ispirandosi a quegli stessi criteri onde ebbe impulso l'atto magnanimo della Maestà Vostra, ha stimato suo debito esaminare la convenienza di assumere la responsabilità della promulgazione dei provvedimenti mediante esercizio straordinario di potestà legislativa. A rinfrancarlo, anche di fronte alla specialità della materia, concorrono il voto ampiamente favorevole dato dalla Camera dei deputati, la certezza del consenso del Senato, il plauso popolare che accolse la notizia delle determinazioni di Vostra Maestà. L'esercizio dei poteri legislativi straordinari, a motivo di urgenza, è ormai un istituto del nostro diritto pubblico; e sebbene convenga attuarlo con prudenza e misura, non sembra che l'urgenza possa apparire legittima e dimostrata in altri casi più che nel presente. D'altronde tale esercizio di potestà straordinaria non ritarda il sindacato del Parlamento nè scema l'autorità delle sue definitive deliberazioni, dalle quali dipende la stabilità irrevocabile dei provvedimenti emanati.

Nella coscienza di compiere atto non meno utile che doveroso ed opportuno, in conformità a deliberazione del Consiglio dei ministri, preghiamo Vostra Maestà di accordare sanzione all'annesso schema di decreto che manda pubblicarsi con vigore di legge, e salva la ratifica del Parlamento, le disposizioni già approvate dalla Camera dei deputati.

Roma, 2 ottobre 1919.

NITTI — MORTARA — SCHANZER — TEDESCO — BACCELLI.

Il numero 1792 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Visto l'art. 19 dello Statuto fondamentale del Regno d'Italia;

Vista la legge 12 febbraio 1905, n. 26;

Vista la legge 11 luglio 1904, n. 372;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato economico e giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto con i ministri dell'istruzione pubblica, di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Modificazioni alla dotazione della Corona.

Art. 1.

L'assegnamento annuo sul bilancio dello Stato per la dotazione della Corona, stabilito per la durata del Regno di S. M. Vittorio Emanuele III con la legge 12 febbraio 1905, n. 26, è ridotto da lire 14.250.000 a lire 11.250.000, ivi compresa la somma di lire 1.000.000 che la lista civile continuerà a rimborsare al tesoro per il Dovario di S. M. la Regina Margherita di Savoia.

Art. 2.

Cessano di far parte della dotazione della Corona e ritornano al Demanio dello Stato per ricevere le destinazioni indicate all'art. 5 i beni descritti nella tabella annessa al presente decreto e che sarà, d'ordine Nostro, firmata dal presidente del Consiglio dei ministri proponente.

CAPO II.

Istituzione del Sottosegretariato di Stato per le antichità e le belle arti e destinazione dei beni della dotazione della Corona retrocessi al Demanio.

Art. 3.

Presso il Ministero dell'istruzione pubblica, e alla dipendenza del ministro, è istituito il posto di sottosegretario di Stato per le antichità e le belle arti. Il sottosegretario di Stato avrà per cura speciale di procedere al riordinamento e allo sviluppo del patrimonio artistico nazionale.

Art. 4.

Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica sono inscritte in separata sede le entrate e le spese dell'Amministrazione delle antichità e delle belle arti e del Sottosegretariato relativo.

Art. 5.

I beni retrocessi al demanio, in esecuzione del presente decreto, sono destinati in parte all'assegnazione in uso del Ministero della istruzione pubblica per essere amministrati dal Sottosegretariato per le antichità e le belle arti, e in parte alla trasmissione in proprietà dell'Opera nazionale dei combattenti.

Potrà tuttavia taluno degli immobili facente parte dei beni predetti venire assegnato in uso:

a) del Ministero dell'istruzione pubblica per Istituti di istruzione superiore o di altri Ministeri per Istituti da essi dipendenti;

b) di altri Enti che all'atto della pubblicazione del presente decreto siano legalmente riconosciuti, abbiano propria personalità giuridica e provvedano all'assistenza dei mutilati, degli invalidi di guerra e degli orfani dei caduti in guerra.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro delle finanze, è stabilita la destinazione dei singoli beni mobili ed immobili descritti nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

L'assegnazione dei beni in uso del Ministero dell'istruzione pubblica, di altri Ministeri o di altri Enti, è fatta con decreti del presidente del Consiglio dei ministri di concerto col ministro delle finanze e con gli altri ministri competenti, fissandone le modalità.

La trasmissione dei beni in proprietà all'Opera nazionale dei combattenti è fatta senza il pagamento di corrispettivo alcuno e con gli oneri e le condizioni stabilite, caso per caso, nelle convenzioni

tra il ministro delle finanze e l'Opera suddetta. Tali convenzioni sono esenti da tasse di bollo, di trascrizioni, di voltura e vengono registrate colla tassa fissa di lire due.

Art. 7.

Con decreto Reale su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabilite le norme per l'esecuzione del presente decreto e quant'altro occorra per la costituzione, e per il funzionamento dei nuovi uffici in correlazione di quelli già esistenti dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

D'accordo fra i ministri delle finanze e quello della Real Casa saranno, in applicazione del presente decreto, modificati gli inventari della dotazione della Corona.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nel bilancio dello Stato le variazioni rese necessarie dall'esecuzione del presente decreto.

Art. 9.

Il personale in attività di servizio, compreso quello del Ministero della Real Casa e delle Direzioni locali, addetto alla gestione dei beni retrocessi a senso dell'art. 2, passa in servizio dello Stato ed è sottoposto alle leggi relative agli impiegati ed agenti dello Stato, salvi i diritti acquisiti, il cui onere viene assunto dallo Stato.

Art. 10.

Sono a carico del bilancio dello Stato le pensioni che vengano in avvenire liquidate, a norma di legge o per effetto dei diritti acquisiti, a favore degli impiegati ed agenti che, a termini dell'articolo precedente, passano dall'Amministrazione della Real Casa al servizio dello Stato.

Il servizio prestato prima della entrata in vigore del presente decreto presso l'Amministrazione della Real Casa da detti impiegati ed agenti è computato a tutti gli effetti come servizio prestato allo Stato.

Tutte le pensioni già liquidate prima della entrata in vigore del presente decreto e quelle che saranno liquidate fino al 30 giugno 1920, dall'Amministrazione della Real Casa a favore del suo personale, passano a carico del bilancio dello Stato e sono aggiunte al relativo debito vitalizio.

Sono pure a carico del bilancio dello Stato gli assegni straordinari a favore dei detti pensionati.

Art. 11.

L'Amministrazione della Real Casa deve depositare alla Cassa dei depositi e prestiti i titoli costituenti il fondo pensioni dei propri impiegati per un importo corrispondente alla spesa del personale che passa in servizio dello Stato.

La Cassa dei depositi e prestiti alle rispettive scadenze versa alla tesoreria centrale dello Stato gli interessi maturati sui titoli predetti.

Art. 12.

Sul bilancio dello Stato sarà rimborsato all'Amministrazione della Real Casa l'importo della spesa necessaria per mantenere ed estendere al personale dell'Amministrazione stessa i miglioramenti economici già concessi o che in seguito saranno concessi alle analoghe categorie del personale dello Stato.

Art. 13.

Sono estese al personale della Real Casa le disposizioni dell'articolo 11 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, e le norme che dovranno essere fissate per la gestione dell'opera di previdenza ivi indicata.

L'Amministrazione della Real Casa è tenuta a versare nel conto corrente fruttifero presso la Cassa dei depositi e prestiti indicato all'articolo suddetto, l'importo delle ritenute del 2 per cento, al quale è già stato e sarà in seguito sottoposto il personale da essa dipendente.

Le opere di previdenza che in avvenire fossero costituite per il personale dello Stato verranno pure estese in eguali condizioni alle analoghe categorie del personale della Real Casa.

Art. 14.

Le disposizioni relative alla misura ed alla riscossione per ritenuta dell'imposta di ricchezza mobile sugli stipendi ed assegni degli impiegati ed agenti dello Stato sono stese agli impiegati ed agenti della Real Casa.

Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

CAPO III.

Disposizioni transitorie.

Art. 16.

Sul bilancio dello Stato sarà rimborsato all'Amministrazione della Real Casa l'importo della spesa per il periodo dal 1° maggio 1919 fino all'attuazione del presente decreto per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi con gli articoli 1 e 3 del decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973 e con gli articoli 1 e 5 del Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — MORTARA — BACCELLI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

TABELLA.

Elenco dei beni di dotazione della Corona che ritornano al demanio dello Stato.

Provincia di Torino:

Castello di Moncalieri con il giardino e le dipendenze.

Palazzina di Stupinigi con il giardino e le dipendenze.

Provincia di Genova:

Palazzo Reale di Genova.

Provincia di Milano:

Palazzo Reale di Milano e Casino in via Paolo da Cannobbio.

Villa Reale presso i giardini pubblici.

Palazzo Reale di Monza e parco colle incluse ville di Mirabello e Mirabellino e con le dipendenze.

Provincia di Venezia:

Palazzo Reale di Venezia con giardino e annessi oltre il fabbricato in Calle Valleressa detto Le Beccarie.

Provincia di Firenze:

Palazzo Pitti e adiacenze.

Giardino Boboli e fabbricati ivi compresi.

Case in piazza San Felice.

Locali presso il R. Osservatorio astronomico.

Reali scuderie alla Pace e terreni annessi.

Villa già Alessandri.

Villa, podere e casa colonica già Massini.

Villa di Poggio a Caiano con giardino, parchi e terreni dipendenti.

Ville di Castello e di Petraia con giardini, parchi e terreni dipendenti.

Provincia di Pisa:

Tenuta di Coltano.

Podere di Malaventre.

Provincia di Napoli:

Palazzo Reale di Napoli e annessi.

Casino dell'Unione.

Casa dell'Egiziaca.

Porzione di fabbricato al vico Dattero a Mergellina.
Casina al Campo di Marte.
Palazzo Reale di Capodimonte con bosco, giardini e annessi.
Tenuta di Astroni.
Tenuta di Licola.
Casina del Fusaro.

Provincia di Caserta;

Palazzo Reale di Caserta con parco, giardini, terreni e diritti di acqua.

Casini e tenute di Carditello e Calvi e masseria di San Vito in Carinola.

Provincia di Palermo:

Palazzo Reale di Palermo con le dipendenze.

Casino e tenuta della Favorita con le dipendenze.

Oltre i suddetti stabili vengono definitivamente retrocessi al demanio dello Stato n. 28 certificati di rendita di proprietà del demanio stesso con dichiarazione pel godimento in usufrutto alla Corona per la rendita annua di lire 22,016,90 provenienti da investimenti di somme ricavate dalla fatta alienazione di parte degli immobili di dotazione della Corona che ora si retrocedono.

Sono compresi nella retrocessione i mobili di arredamento, le biancherie, le suppellettili degli uffici di bocca, gli oggetti d'arte, le biblioteche, gli arredi sacri delle Reali cappelle ed altre esistenti nei vari fabbricati e spettanti al demanio dello Stato giusta i relativi inventari.

Ritornano inoltre al demanio i palchi di Corte dei teatri Fenice di Venezia, Carlo Felice di Genova, il Casino e i palchi del teatro della Scala di Milano, i palchi nei teatri di Firenze, di Napoli e di Pisa.

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il presidente del Consiglio dei ministri: NITTI.

Il numero 1777 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge 6 luglio 1919, n. 1239;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La prima attribuzione degli stipendi stabiliti dalla tabella *A*, annessa al decreto 6 luglio 1919, n. 1239, agli attuali insegnanti effettivi delle scuole dirette e amministrate dai Consigli scolastici si farà tenendo conto del servizio prestato a tutto il 30 aprile 1919, quale risulta dai ruoli in vigore, in relazione ai periodi di servizio richiesti per i singoli stipendi e cumulando, anche per gli insegnanti inscritti nei ruoli posteriormente alla formazione di essi a norma dell'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, il servizio prestato alla dipendenza di altre Amministrazioni scolastiche provinciali quale risulta dai ruoli formati da queste a norma dell'art. 43 anzidetto, come pure il servizio prestato nelle scuole comunali, o in quelle di cui all'art. 25 del testo unico approvato col R. decreto 21 ottobre 1903, n. 431, nonchè il servizio prestato dagli insegnanti di cui all'art. 1 della legge 11 luglio 1909, n. 490, assunti in servizio a norma del primo comma dell'art. 2 della legge stessa, e il servizio prestato in qualità di insegnante provvisorio o supplente.

Gli insegnanti di scuole superiori facoltative sono considerati come insegnanti di scuole classificate.

Gli insegnanti di scuole inferiori facoltative sono inscritti nel ruolo col grado di straordinario e con lo stipendio di L. 3100, se siano ancora nel triennio di prova, col grado di ordinario e con lo stipendio di L. 3600 qualunque sia il numero di anni di servizio prestato, se abbiano compiuto il periodo di prova anzidetto.

Art. 2.

In ciascun gruppo corrispondente ai periodi di servizio stabiliti dalla tabella *A* annessa al decreto 6 luglio 1919, n. 1239, l'ordine di collocazione degli insegnanti è determinato dal servizio d'insegnante, e, a parità di servizio, dall'ordine della loro inscrizione nelle classi dei ruoli in vigore, e, nel caso di appartenenza alla stessa classe, dall'età. Gl'insegnanti di scuole facoltative superiori sono collocati dopo quelli delle scuole classificate quelli delle scuole obbligatorie fuori classe dopo gl'insegnanti delle scuole facoltative superiori, gl'insegnanti delle scuole facoltative inferiori dopo quelli delle scuole obbligatorie fuori classe.

Art. 3.

Nei nuovi stipendi restano assorbiti gli aumenti sessennali, ma non gli assegni personali di cui eventualmente godano gl'insegnanti delle scuole classificate, e che siano stati consolidati a carico dei bilanci comunali a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Art. 4.

Fino a contraria disposizione le retribuzioni considerate negli articoli 6 e 10 della legge 8 luglio 1904, n. 407, saranno liquidate in relazione allo stipendio stabilito dalle disposizioni in vigore anteriormente al 1° maggio 1919.

Art. 5.

La prima attribuzione degli stipendi e, successivamente il conferimento degli aumenti di stipendio indicati nella tabella *A* annessa al decreto 6 luglio 1919, n. 1239, sono decretati dal R. provveditore agli studi.

Contro il decreto del provveditore è ammesso ricorso al ministro dell'istruzione pubblica, a norma dell'art. 52 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Art. 6.

Fermo il disposto dell'art. 11 del testo unico approvato col R. decreto 21 ottobre 1903, n. 431, gli insegnanti i quali abbiano compiuto il 65° anno di età e il 45° anno di servizio, cessano di far parte del personale di ruolo e sono ammessi a liquidare quanto loro compete a norma delle disposizioni sulle pensioni.

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli precedenti si estendono agli insegnanti dei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, e agli insegnanti delle scuole di cui all'articolo 25 del testo unico approvato col R. decreto 21 ottobre 1903, num. 431, in quanto i Comuni e gli Enti in questo considerati non stabiliscano norme più favorevoli agl'insegnanti stessi, ferme restando per gl'insegnanti dei corpi morali le condizioni di nomina, di conferma e di stabilità determinate dai singoli statuti e regolamenti debitamente approvati. Sarà in ogni caso applicabile il precedente articolo 6, tranne che i regolamenti speciali non determinino limiti di età e di servizio inferiori a quelli di cui all'articolo stesso.

Se le rendite che i corpi morali obbligati a provvedere all'istruzione della generalità dei fanciulli possono destinare al mantenimento delle scuole considerate nel precedente articolo, non siano sufficienti ad assicurare agli insegnanti il trattamento economico prescritto, l'amministrazione scolastica provinciale, o il comune, per le scuole esistenti in Comune che conservi l'amministrazione delle scuole elementari, assegna all'ente sul proprio bilancio la somma annua necessaria.

Art. 9.

Agl'insegnanti ordinari, i quali siano incaricati della direzione didattica delle scuole dirette e amministrate dai Consigli scolastici, è dovuto un compenso annuo, proporzionato al numero delle scuole da dirigere, ma non inferiore a lire 300, nè superiore al quinto dello stipendio di cui l'insegnante è fornito a norma della tabella *A* annessa al decreto 6 luglio 1919, n. 1239.

L'insegnante *fuori ruolo, il quale regge una scuola o una classe* con orario normale, è retribuito per i mesi d'insegnamento e di esami con altrettanti decimi dello stipendio di straordinario indi-

cato dalla tabella *A*, e, per le ore che eventualmente eccedono l'orario normale, nella misura stessa dell'insegnante di ruolo.

Speciali compensi possono essere concessi agl'insegnanti di ruolo per l'insegnamento che impartiscano in scuole complementari o in altre scuole istituite per provvedere a speciali bisogni locali, o per l'opera che prestino in istituzioni sussidiarie della scuola. La misura di questi compensi sarà stabilita in relazione al numero delle ore di occupazione eccedenti l'orario normale obbligatorio, nonchè alla natura degl'insegnamenti e alla sede delle scuole o istituzioni anzidette.

I compensi considerati nel presente articolo sono ridotti in ragione della mancata prestazione di servizio.

Art. 10.

Le disposizioni dei capiversi dell'articolo precedente si estendono agli insegnanti dei Comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole, e a quelli delle scuole considerate nell'art. 25 del testo unico approvato col R. decreto 21 ottobre 1903, n. 431, salvo le condizioni più favorevoli agli insegnanti, che possono essere stabilite dai Comuni o dagli Enti.

Art. 11.

Sarà rimborsata per intero dallo Stato la maggiore spesa che i comuni dovranno sostenere, per effetto degli articoli 7 e 8 del presente decreto, per stipendi, contributi al Monte pensioni e indennità di residenza, pari al numero dei posti d'insegnante legalmente istituiti per bisogni dell'istruzione riconosciuti dal Ministero. La maggiore spesa per stipendi è data dalla differenza tra gli stipendi stabiliti dalla tabella *A*, annessa al decreto 6 luglio 1919, n. 1239, e gli stipendi goduti dagl'insegnanti al 30 aprile 1919, diminuiti degli assegni personali e dei miglioramenti dovuti dai comuni o dai corpi morali per effetto dell'avanzamento della carriera e non dipendenti da diposizioni legislative. Tali assegni o miglioramenti saranno integralmente conservati agli attuali titolari.

La maggiore spesa di cui al 1° comma del presente articolo sarà anticipata dallo Stato ai Comuni, anche per le scuole considerate nell'art. 8 in base all'importo annuo risultante dall'ultima liquidazione, salvo liquidazione definitiva.

Per le nuove scuole istituite dal 1° gennaio 1920 alle condizioni prescritte dal 1° comma, oltre il rimborso della maggiore spesa risultante dalla differenza di cui al comma 1° anzidetto, lo Stato concorre nella spesa degli stipendi e del contributo al Monte pensioni a norma dell'art. 24 della legge 8 luglio 1904, n. 407, dell'art. 65 della legge 15 luglio 1906, n. 383 e dell'art. 39 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Art. 12.

Entro il 31 dicembre 1920 in ogni Provincia una Commissione composta di un ispettore generale amministrativo, di un ispettore centrale per l'istruzione primaria e popolare e di un membro eletto dal Consiglio scolastico tra i propri componenti, esaminerà le condizioni dell'istruzione primaria e popolare nella Provincia, in relazione al numero, alla distribuzione, all'ordinamento delle scuole esistenti e ai bisogni delle popolazioni e presenterà al Ministero motivate proposte in base alle quali, sentito il Consiglio scolastico, sarà provveduto al riordinamento delle scuole.

Art. 13.

Le deliberazioni dei Consigli scolastici, e dei Comuni, e le convenzioni con i corpi morali considerati nell'art. 8 le quali importino istituzione di nuovi posti d'insegnante in tutto o in parte a carico del bilancio dello Stato, non sono esecutorie, se non siano approvate dal Ministero della istruzione pubblica, su parere del R. provveditore agli studi Tuttavia, in casi di urgenza riconosciuta, il R. provveditore può autorizzare sotto la sua responsabilità, l'apertura delle scuole e l'assunzione in servizio degli insegnanti come provvisori.

Art. 14.

Il direttore didattico effettivo delle scuole elementari amministrate dai Comuni, nominato tra gli insegnanti dello stesso Comune, durante il triennio di prova continua la sua carriera come insegnante e ha diritto a una retribuzione annua di L. 1500; compiuto il triennio con esito favorevole il suo stipendio è aumentato dell'ammontare della retribuzione.

La retribuzione di cui al comma precedente è di L. 1000 per i vice direttori.

Art. 15.

Lo stipendio e le condizioni di carriera del direttore e del vice direttore didattico, non nominati tra gli insegnanti dello stesso Comune, sono determinati dal regolamento comunale, con l'approvazione del Consiglio scolastico, tenuto conto delle condizioni di nomina e di carriera degli insegnanti del Comune e dell'importanza di essi.

In nessun caso lo stipendio iniziale può essere inferiore a L. 4500, aumentato, per i Comuni di oltre 50,000 abitanti, dell'indennità di residenza a norma dell'art. 2 del decreto 6 luglio 1919, n. 1239, nè gli aumenti successivi di stipendio possono ammontare a meno di L. 2000, in complesso 18 anni di carriera.

Art. 16.

La prima attribuzione degli stipendi agli attuali direttori e vicedirettori didattici effettivi si farà applicando congiuntamente le disposizioni dell'art. 15 e degli art. 1° e 7° del presente decreto, considerando come servizio d'insegnante quello di direttore, tranne che il Comune non deliberi norme più favorevoli.

Art. 17.

Nella retribuzione di cui ai commi 1° e 2° dell'art. 14 e nel trattamento economico di cui al 2° comma dell'art. 15 non sono comprese le indennità di trasferta, dovute per le visite alle scuole lontane dalla sede principale, nè altri compensi per eventuali prestazioni non considerate nel regolamento generale dell'istruzione primaria e popolare.

Art. 18.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto. Restano ferme tuttavia per l'anno scolastico 1919-920 tutte le disposizioni sui trasferimenti sancite dalla legge 4 giugno 1911, numero 487, e dai regolamenti di esecuzione di essa.

Art. 19.

L'art. 6 entrerà in vigore dal 1° luglio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 luglio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Condrò (Messina).

SIRE!

Il Consiglio comunale di Condrò, in seguito alla decadenza ed alla morte di alcuni suoi componenti ed alle dimissioni di tutti gli altri, non è più in grado di funzionare, tanto che il prefetto di Messina ha dovuto provvedere con un suo commissario all'amministrazione del Comune.

Non potendosi procedere alla ricostituzione della civica rappresentanza, pel divieto di cui al decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale per affidare l'amministrazione ad un commissario Regio.

A ciò provvede, sul conforme parere emesso dal Consiglio di Stato nella seduta del 1° corrente, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Condrò, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Liberale Donia è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Art. 3.

Al commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del sopracitato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* Sua Maestà il Re, *in udienza del 17 luglio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Civita Castellana (Roma).

SIRE!

In seguito ad aspri dissensi sorti in seno all'Amministrazione comunale di Civita Castellana a proposito dell'esecuzione di alcuni lavori, otto consiglieri, compreso il sindaco, rassegnarono le dimissioni, così che l'Amministrazione - che per rinunzie precedenti e per morti aveva già perduto altri quattro componenti - trovasi ridotta ad otto consiglieri soltanto.

In tale situazione, poichè ogni tentativo per indurre i dimissionari a recedere dalla determinazione presa riuscirebbe vano, si impone lo scioglimento del Consiglio comunale, per affidare l'Amministrazione del Comune ad un commissario Regio.

A ciò provvede, su conforme parere preso dal Consiglio di Stato nella seduta dell'8 corrente, lo schema di decreto che mi onoro sottomettere alla firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Civita Castellana, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Alberto De Martino è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all' insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

IL MINISTRO DELLA MARINA

Visto il proprio decreto in data 2 novembre 1918, che instituiva una sezione, in Genova, del tribunale militare marittimo di Spezia;

Decreta:

A datare dal 16 ottobre, la sezione del tribunale militare marittimo di Spezia, instituita a Genova col decreto Ministeriale 2 novembre 1918, è soppressa.

Roma, 26 settembre 1919.

Il ministro: SECHI.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Vista la decisione presa dalla Commissione delle prede nella udienza odierna nel procedimento concernente il piroscafo di bandiera austro-ungarica denominato *E. Tazzoli* ex *Fausto Cosulich.*

Visto l'art. 11 del regolamento interno della Commissione delle prede 26 giugno 1915;

Udito il commissario del Governo;

ORDINA:

La chiusura dell'istruttoria del procedimento promosso dal commissario del Governo con richiesta 1° marzo 1919 per accertare se il piroscafo denominato *E. Tazzoli* ex *Fausto Cosulich* appartiene a individui di nazionalità italiana originari di regioni già soggette al dominio dell'Impero austro-ungarico.

Roma, 30 settembre 1919.

Il presidente: *Martino.*

Il segretario: *Marcelli.*

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Vista la decisione presa dalla Commissione delle prede nella udienza di oggi nel procedimento relativo al piroscafo di bandiera austro-ungarica denominato *Izabran*;

Visto l'art. 11 del regolamento interno della Commissione 26 giugno 1915;

Udito il commissario del Governo;

ORDINA:

La chiusura dell'istruttoria nel procedimento promosso dal commissario del Governo con richiesta 2 luglio 1919 allo scopo di accertare se il piroscafo *Izabran* (Tito Speri) di bandiera austro-ungarica appartenga in tutto o in parte ad individui di nazionalità italiana originari di regioni soggette al dominio dell'Impero austro-ungarico.

Roma, 30 settembre 1919.

Il presidente: *Martino.*

Il segretario: *Marcelli.*

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Vista la decisione presa dalla Commissione delle prede nell'udienza odierna relativa al piroscafo austro-ungarico denominato *Zwir*;

Visto l'art. 11 del regolamento interno di questa Commissione 26 giugno 1915;

Inteso il commissario del Governo;

ORDINA:

La chiusura dell'istruttoria nel procedimento promosso dal commissario del Governo con richiesta 25 maggio ultimo per accertare se la nave confiscata *Zwir* appartenga ad individui di nazionalità italiana originari di regioni soggette al dominio del cessato Impero austro-ungarico.

Roma, 30 settembre 1919.

Il presidente: *Martino*.

Il segretario: *Marcelli*.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Vista la decisione presa dalla Commissione delle prede nella seduta odierna nel procedimento per la legittimazione della cattura del canotto automobile denominato *Gaiola* di nazionalità germanica;

Visto l'art. 11 del regolamento interno della Commissione delle prede 26 giugno 1915;

Udito il commissario del Governo;

Ordina:

La chiusura dell'istruttoria del procedimento concernente il giudizio per la legittimazione della cattura del canotto automobile denominato *Gaiola* di proprietà di sudditi germanici procedimento promosso dal commissario del Governo con richiesta 17 luglio 1919.

Roma, 30 settembre 1919.

Il presidente: *Martino*.

Il segretario: *Marcelli*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Montesicuro, in provincia di Ancona, è stato con decreto odierno esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 4 ottobre 1919

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	86.38	
3.50 % netto (1902)	—	
3 % lordo	—	—
5 % netto	93 65	—

Corso medio dei cambi

del giorno 4 ottobre 1919 (art. 39 Codice di commercio)

Parigi 117 — Londra 41,47 Svizzera 176,32 New York 9,83 Oro 164,42

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il R. decreto 17 agosto 1919, n. 1579;

Visto il ruolo organico degli ispettori per le malattie delle piante, approvato con la legge 26 giugno 1913, n. 888, recante provvedimenti intesi a prevenire e combattere le malattie delle piante;

Visto il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 12 marzo 1916, n. 723;

Decreta:

È aperto il concorso a due posti di ispettore di seconda classe per le malattie delle piante, con lo stipendio annuo di L. 4000, oltre gli aumenti e le indennità accordati agli impiegati con provvedimenti posteriori alla legge 26 giugno 1913, n. 888;

Il concorso è per titoli e per esami.

Le prove di esame saranno scritte ed orali e verseranno, a scelta del concorrente, sull'entomelogia agraria, ovvero sulla patologia vegetale, e saranno completate da una prova pratica rispettivamente di entomologia agraria, ovvero di patologia vegetale.

Gli esami si terranno in Roma, in epoca da stabilirsi, di cui i concorrenti riceveranno avviso in tempo debito

Dei due posti messi a concorso, uno sarà conferito a chi si sia dedicato di preferenza agli studi di entomologia agraria, l'altro a chi abbia atteso agli studi di patologia vegetale.

Qualora manchi la designazione per la nomina dell'ispettore di una delle due categorie, è in fecoltà del ministro di coprire il posto disponibile con uno dei concorrenti idonei dell'altra categoria, secondo l'ordine di graduatoria.

A parità di merito, saranno preferiti coloro che siano mutilati o orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, purchè idonei all'ufficio cui aspirano, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura) non oltre il 30 novembre 1919, e dovranno contenere la indicazione della dimora dei concorrenti e i seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato il 35 anno di età:

b) stato di famiglia:

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco e dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato negativo di penalità rilasciato dal tribunale del circondario di origine;

f) certificato di sana costituzione fisica;

g) attestato di avere adempiuto all'obbligo della leva militare;

h) diploma originale o in copia autentica di laurea in scienze naturali od agrarie e i titoli, i documenti e le pubblicazioni che dimostrino la speciale competenza ad adempiere alle funzioni inerenti al posto al quale il concorrente aspira;

i) certificato di avere prestato servizio o di avere lavorato quale praticante, per almeno due anni, presso un Istituto di entomologia agraria, o di patologia vegetale, o presso un Osservatorio regionale di fitopatologia.

I documenti che corredano la domanda devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debbono essere vidimati dalle autorità politica e giudiziaria.

Sono dispensati dalla condizione che determina il limite massimo d'età quei concorrenti che si trovano in servizio continuativo almeno da tre anni nelle Amministrazioni dello Stato.

Agli ispettori di nuova nomina saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

I concorrenti nella loro domanda dovranno dichiarare di essere disposti ad accettare quelle residenze che il Ministero, nell'interesse del servizio, riterrà opportuno di stabilire volta per volta.

Roma, 23 settembre 1919.

Il ministro: VISOCCHI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, accompagnato dal primo aiutante di campo, generale Cittadini e dall'aiutante maggiore Moreno si è recato a San Rossore dove trovasi l'Augusta Famiglia da vari giorni.

Per gli invalidi di guerra. — Il 12 corr. si inaugurerà in Roma la III Conferenza interalleata per l'assistenza agli invalidi di guerra, alla quale il governo italiano ha invitato gli Stati alleati che invieranno tutti i loro delegati ufficiali.

Questa Conferenza, che fa seguito a quelle di Parigi e di Londra che ebbero luogo nel 1917 e nel 1918, è posta sotto l'alto patronato di S. M. la Regina d'Italia.

Alla Conferenza sarà annessa un'esposizione, sia di apparecchi di protesi e di rieducazione fisica, sia di macchine speciali per il lavoro degl'invalidi, e vi sarà pure una sezione di lavoro in azione, nella quale saranno riuniti gli invalidi intenti al lavoro professionale.

Dato il fine esclusivamente umanitario che la Conferenza si propone, essa si svolgerà in modo dignitoso e severo, senza festeggiamenti che non siano compatibili con la solennità del convegno.

S. E. l'on. Nitti è presidente del Comitato d'onore, di cui fanno parte il sindaco di Roma, i ministri e i capi delle istituzioni interessate alle questioni che saranno trattate nella Conferenza. Il numero di adesioni dall'Italia e dall'estero è già notevole, tanto per la Conferenza quanto per l'esposizione, e si può prevedere che i risultati saranno della massima importanza.

A palazzo Venezia. — S. E. il ministro della istruzione pubblica, on. Baccelli, ha assegnato a degna sede del Comitato nazionale per la storia del risorgimento, presieduto da S. E. Boselli, il secondo piano di palazzo Venezia.

TELEGRAMMI "STEFANI"

PARIGI, 4. — La seconda Conferenza baltica ha terminato i suoi lavori il 1° corrente.

La Lituania, l'Estonia e la Lettonia si sono dichiarate in massima disposte a riprendere i negoziati di pace di Dorpat, a condizione che i russi rinnovino le loro proposte prima del 25 corrente.

Nel caso che i negoziati vengano ripresi, i rappresentanti del governo dei Soviets, dovranno recarsi a Dorpat.

La Conferenza ha deciso di inviare una dichiarazione alla Conferenza di Parigi.

PARIGI, 4. — La Camera dei deputati ha approvato all'unanimità una mozione accettata dal governo, la quale dice:

La Camera invita il governo a mettere in conto della Germania fra le indennità eventuali previste dell'art. 124 soltanto quelle che risultano da disposizioni legislative anteriori alla domanda presentata dinanzi alla Commissione per le riparazioni o da sentenza passata in giudicato emessa da una regolare giurisdizione civile od amministrativa.

La Camera inoltre invita il governo ad effettuare il censimento di tutti i crediti che lo Stato o le colonie possono avere verso le Compagnie concessionarie di cui all'art. 124.

COSTANTINOPOLI, 4. — Il Sultano ha accettato le dimissioni del gabinetto Damad Ferid pascià.

WASHINGTON, 4. — È stato pubblicato il seguente bollettino sullo stato di salute del presidente Wilson:

Dopo due ore di consulto si annuncia che lo stato di salute del presidente Wilson è stazionario.

Il nevrologo dott. Deroum di Filadelfia ha visitato giovedì il presidente Wilson e crede che il suo stato sia grave.

WASHINGTON, 5. — Il bollettino medico sullo stato di salute del presidente Wilson dice che il presidente ha passato una notte assai buona e che si spera in un miglioramento.

L'appetito ed il sonno dell'infermo migliorano.

PARIGI, 5. — Stasera è partita per Brest, ove si imbarcherà domattina per gli Stati Uniti, la Commissione economica interalleata, la quale si reca in America per esporre quali sono i bisogni delle singole nazioni.

LONDRA, 5. — La Conferenza fra la Commissione di mediazione operaia, la Commissione esecutiva dei ferrovieri, Lloyd George ed altri ministri è cominciata stamane alle ore 11,30.

LONDRA, 5. — Consta nei circoli ufficiali avere il Governo britannico intenzione di manifestare al Governo italiano la sua sorpresa per il prolungarsi di una situazione illegale a Fiume. Il Governo inglese considera che il prolungarsi di tale situazione illegale può far correre il rischio all'Italia di uscire dall'alleanza.

PARIGI, 5. — Il Governo serbo ha comunicato in Belgrado alle Legazioni alleate, meno che all'italiana, un pro-memoria con cui si pretende che gli italiani preparino un attacco alle truppe serbe nella zona montenegrina.

La delegazione italiana a Parigi ha ricevuto istruzioni da Roma di dichiarare che la notizia è completamente falsa.

PARIGI, 5. — Il Governo tedesco, rispondendo alla nota relativa allo sgombero dei paesi baltici, ricorda le misure da esso prese, protesta contro il ripristino del blocco e termina sostenendo l'istituzione di una commissione, composta di rappresentanti degli alleati e della Germania, che sia incaricata di stabilire i provvedimenti opportuni per lo sgombero e di controllarne l'esecuzione.

LONDRA, 5. — Un comunicato ufficiale annuncia che è stata vietata l'esportazione del petrolio per qualsiasi destinazione, salvo che dietro speciale permesso.

LONDRA, 5. — Lo sciopero dei ferrovieri è terminato alle seguenti condizioni:

1. Il lavoro sarà ripreso immediatamente.

2. I negoziati proseguiranno e dovranno essere terminati prima del 31 dicembre.

3. I salari resteranno fissati sulla base attuale fino al 30 settembre 1920, ma potranno essere modificati dopo il 1° agosto 1920 a seconda delle circostanze che prevarranno in quel tempo.

4. Nessun ferroviere adulto riceverà meno di 51 scellini per settimana finchè il costo della vita sarà superiore del 110 0|0 alla media dell'avanti guerra.

5. Gli scioperanti accetteranno di lavorare in perfetta armonia con quelli che sono rimasti al proprio posto o che sono tornati al lavoro ed in ogni caso nessuno sarà vittima dello sciopero.

6. I salari ritenuti a causa dello sciopero saranno pagati dopo la ripresa del lavoro.

PARIGI, 5. — Il colonnello House, con la signora House, è partito stasera per l'America, salutato alla stazione da Clémenceau, da Pichon, da Wallace e da un ufficiale della Casa militare del presidente della Repubblica.

Nello stesso treno speciale con cui è partito il colonnello House si trova la missione militare francese che si reca agli Stati Uniti.

LISBONA, 5. — Almeida ha preso oggi possesso della presidenza della Repubblica dinanzi al Congresso legislativo. Ha avuto poscia luogo un ricevimento ufficiale al palazzo della presidenza.

Domani Almeida passerà in rivista le truppe della guarnigione.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*